

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per conto e a favore di Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi Tesserati (CIG. 8349094327 – n. gara 7803275)

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1	PREMESSE	3
2	INTRODUZIONE	3
2.1	ENTE APPALTANTE	3
2.2	NORMATIVA APPLICABILE	3
2.3	CHIARIMENTI	3
2.4	COMUNICAZIONI	4
2.5	OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
2.6	DURATA DELL'APPALTO.....	4
2.7	OPZIONI E RINNOVI	4
2.8	VALORE DELL'APPALTO	5
3	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.....	5
4	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA	6
4.1	REQUISITI GENERALI	6
4.2	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	7
4.3	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA	7
4.4	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA	7
4.5	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	8
4.6	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	8
4.7	AVVALIMENTO	9
4.8	SUBAPPALTO	10
5	GARANZIA PROVVISORIA	10
6	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC.....	12
7	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	12
7.1	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINE PER LA LORO RICEZIONE	12
7.2	SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
7.3	BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
7.4	BUSTA B: OFFERTA TECNICA	20
7.5	BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA.....	20
8	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
9	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	21
9.1	REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	23
9.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	23

10	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	24
11	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
12	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	25
13	ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	26
14	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	27
15	PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E STIPULA	27
16	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRATTUALI	28
17	CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO	28
18	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
18.1	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	28
18.2	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO.....	29
18.3	NATURA DEI DATI TRATTATI	29
18.4	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	29
18.5	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	29
18.6	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	30
18.7	DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO	30
18.8	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.....	30
18.9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
19	DISPOSIZIONI FINALI	31

1 PREMESSE

Con determina a contrarre n. 503 del 08/05/2020, la Federazione Italiana Sport Equestre (di seguito, "F.I.S.E." o "Federazione" o "stazione appaltante") ha deliberato di voler procedere all'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per conto e a favore di F.I.S.E., dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi Tesserati, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito, "Codice dei contratti pubblici" o "D. Lgs. n. 50/2016").

In particolare, costituirà oggetto del servizio: (i) il servizio di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile generale degli organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei Tesserati e (ii) il servizio di assicurazione della responsabilità civile professionale a favore di alcune categorie di Tesserati per F.I.S.E.

In ogni caso, tutte le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo modalità, condizioni e termini stabiliti nel Capitolato tecnico/Schema di Contratto – parte generale e parte speciale - e nell'offerta presentata, oltre a quanto prescritto nella documentazione di gara complessivamente intesa con particolare riferimento a ciò che concerne eventuali varianti migliorative

La procedura è disciplinata secondo quanto di seguito indicato.

2 INTRODUZIONE

2.1 Ente appaltante

Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), con sede legale in 00196 Roma, Viale Tiziano n. 74
C.F. 97015720580 - P.I. 02151981004

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Simone Perillo

Telefono: +39.06.83668470

Posta elettronica: segretario.generale@fise.it

Posta certificata: segreteria.fise@legalmail.it

Indirizzo internet www.fise.it

2.2 Normativa applicabile

La procedura di gara è espletata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Direttive UE 2014/23/UE e 2014/24/UE ed è, altresì, assoggettata ad ogni altra disposizione, nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare applicabile.

La procedura è altresì disciplinata dai seguenti atti che unitamente costituiscono la documentazione di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato tecnico/Schema di Contratto.

2.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2020, al seguente indirizzo mail: segretario.generale@fise.it .

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate tempestivamente saranno rese, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e aggregata sul sito internet di F.I.S.E. (www.fise.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti pubblici, l'operatore economico elegge domicilio presso la sede, l'indirizzo mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà indicato al momento della presentazione dell'offerta, tenuto conto che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai medesimi fini, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ("RTI") o consorzio ordinario ("Consorzio") di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio all'indirizzo mail e all'indirizzo pec della mandataria o del Consorzio. In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice dei contratti pubblici, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.5 Oggetto dell'appalto

Come da determina a contrarre n. 503 del 08/05/2020, l'oggetto dell'affidamento consiste nell'esecuzione di servizi di copertura assicurativa. In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni e contro la responsabilità civile generale a favore della Federazione, dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi Tesserati e della responsabilità civile professionale a favore di alcune categorie di Tesserati.

Le condizioni del Servizio sono dettagliate nel Capitolato tecnico/Schema di Contratto. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico partecipante accetta integralmente tutte le condizioni del Servizio dettagliate nel Capitolato tecnico/Schema di Contratto

Tenuto conto della natura e delle peculiarità del Servizio richiesto, la presente procedura si compone di un unico Lotto, in ragione dell'intrinseca unitarietà dell'oggetto della presente gara e dell'interesse perseguito, che non può essere soddisfatto mediante la suddivisione in lotti prestazionali; né mediante eventuale frammentazione della prestazione.

2.6 Durata dell'appalto

Il Servizio avrà durata di anni 3, decorrenti dalle ore 24.00 del 31.12.2020

2.7 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cd. "proroga tecnica"), stimata in un periodo massimo di 6 mesi.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

2.8 Valore dell'appalto

L'importo annuale lordo complessivo d'appalto viene calcolato sulla base del numero minimo degli assicurati indicati nel Capitolato Tecnico.

Il Premio Lordo Annuale Complessivo, posto a base d'asta della gara d'appalto, è pari ad EURO 1.900.000,00 e il corrispondente valore d'appalto per il periodo di tre anni di durata dell'appalto, più sei mesi di eventuale proroga tecnica, è pari ad EURO 6.650.000,00

L'importo è comprensivo di ogni imposta od onere fiscale. In ragione della natura del servizio l'appalto è aggiudicato in lotto unico.

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei contratti pubblici, rispettano la disciplina prevista per i RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

In conformità alla deliberazione ANAC del 08/06/2016 n. 618, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un RTI, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 Codice Civile essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente ai sensi dell'art. 48 c. 5 del Codice dei contratti pubblici.

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC del 17/02/ 2016 n. 157.

4.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- tra le fattispecie di cui all'art. 80 comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80 comma 10, del d. lgs. n. 50/2016), rientrano i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente

nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici".

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire a F.I.S.E. ogni opportuna valutazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

4.2 Requisiti di idoneità professionale

- a. Iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività coerente con quella oggetto della presente procedura. Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, l'iscrizione in analogo registro commerciale dello Stato di appartenenza. La prova dell'iscrizione dovrà essere data mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale l'impresa è stabilita ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti, corredata da traduzione in lingua italiana.
- b. Possesso dell'autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), del MISE o del CIPE all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami oggetto della presente procedura (per le imprese aventi sede legale in Italia). Tale autorizzazione è altresì necessaria per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia in regime di libertà di stabilimento, o che intendano partecipare in regime di libera prestazione di servizio (ed abbiano comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza).

Per la comprova dei suddetti requisiti la F.I.S.E. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.3 Requisiti di capacità economico e finanziaria

Il Concorrente deve produrre in sede di gara:

- n. 1 (una) dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 a dimostrazione della adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto;

4.4 Requisiti di capacità tecnica e organizzativa

Il Concorrente (anche in caso di R.T.I., coassicurazione, consorzio) dovrà aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi assicurativi non inferiore a:

- Ramo INFORTUNI € 10.000.000,00
- Ramo R.C.G. € 3.000.000,00

Per la comprova dei suddetti requisiti il concorrente dovrà produrre copia dei bilanci relativi al triennio in esame.

4.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 4.2 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), del MISE o del CIPE all'esercizio delle attività assicurative in Italia, di cui al precedente punto 4.2 lett. b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 4.3. deve essere posseduto da ogni componente delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Il requisito di capacità tecnico e organizzativa di cui al precedente punto 4.4 deve essere posseduto dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20% e, comunque, in proporzione alla propria quota di partecipazione al rischio.

4.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 4.2 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), del MISE o del CIPE all'esercizio delle attività assicurative in Italia, di cui al

precedente punto 4.2 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 4.3. deve essere posseduto da:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di capacità tecnico e organizzativa di cui al precedente punto 4.4 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

4.7 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di F.I.S.E. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, F.I.S.E. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione o il seggio di gara o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, F.I.S.E. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata

indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

4.8 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di F.I.S.E., purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore possieda i requisiti di idoneità professionale; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in sede di autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

5 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, pari € 133.000, ovvero il 2% dell'importo di € 6.650.000 (valore dell'appalto).

2) Una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del successivo articolo 93, comma 8, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (anche, "Codice antimafia").

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di F.I.S.E.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in assegni circolari intestati alla Federazione Italiana Sport Equestri o con bonifico di versamento presso il c/c della Federazione: IBAN IT21L0306903248100000005151; In caso di bonifico dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata, se del caso, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero in caso di consorzi di cui all'art. 42 comma 2 lett. b) e c) al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n.31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005)

In caso di bonifico dovrà essere presentata una copia del pagamento effettuato con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il pagamento.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata.

Non è sanabile ed è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

6 CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Ai sensi e per gli effetti del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 65, per la presente procedura sia F.I.S.E. sia l'operatore economico sono esonerati dal pagamento del contributo ANAC.

7 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

7.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì, 1 settembre 2020, al seguente indirizzo:

**Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)
Ufficio Protocollo.
Viale Tiziano n. 74
00196 - Roma**

L'offerta dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato con ceralacca o equivalente. Sul plico, oltre all'indicazione del mittente con relativo numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata e destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: **"Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per conto e a favore di Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi Tesserati – Ufficio Protocollo - Documenti di gara - Non aprire la busta – CIG. 8349094327"**.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzie di recapito o corrieri privati debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 16.30 di ciascun giorno lavorativo, presso Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) – Ufficio Protocollo, Viale Tiziano n. 74, 00196 - Roma.

In quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Le offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato non verranno prese in considerazione. L'invio e l'integrità del plico sono a totale rischio e spesa dell'impresa concorrente, restando esclusa ogni responsabilità della Federazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

All'interno del suddetto plico dovranno essere inserite:

- 1. una busta, contraddistinta dalla lettera "A",** contenente la Documentazione amministrativa;
- 2. una busta, contraddistinta dalla lettera "B",** contenente l'Offerta Tecnica; redatta secondo le indicazioni ed il modello predisposto da F.I.S.E. (Allegato 4).
- 3. una busta, contraddistinta dalla lettera "C",** contenente l'Offerta Economica, redatta secondo il modello predisposto da F.I.S.E. (Allegato 5).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito dei relativi poteri.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice dei contratti pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice dei contratti pubblici per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, F.I.S.E. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di F.I.S.E. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7.2 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se questi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti pubblici) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria F.I.S.E. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la F.I.S.E. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, F.I.S.E. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è facoltà di F.I.S.E. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7.3 BUSTA A: Documentazione amministrativa

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

La domanda - da produrre in un unico esemplare a prescindere dalla forma di partecipazione, singola o associata - è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

La firma digitale può essere sostituita dalla firma autografa in originale corredata dal documento di identità del firmatario.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 2), messo a disposizione sul sito internet www.fise.it (portale Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, solo eventualmente indicando la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Parte III – Motivi di esclusione

Tutte le Sezioni. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente Disciplinare e di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale; b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria; c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, con firma digitale in calce.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice dei contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti pubblici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La firma digitale può essere sostituita dalla firma autografa in originale corredata dal documento di identità del firmatario.

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, avvalendosi preferibilmente del modello Allegato n. 3 al presente Disciplinare, appositamente predisposto e messo disposizione all'indirizzo internet di F.I.S.E., nello spazio appositamente dedicato nell'ambito del portale Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, la seguente dichiarazione, con firma digitale in calce, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale:

a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

d) dichiara remunerativa l'Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

e) autorizza, qualora un concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti", F.I.S.E. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti", F.I.S.E. a rilasciare copia dell'Offerta Tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici;

e) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La Dichiarazione integrativa deve essere presentata: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":
f) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice dei contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti pubblici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La firma digitale può essere sostituita dalla firma autografa in originale corredata dal documento di identità del firmatario.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di RTI, il PASSOE di tutti gli operatori economici partecipanti;
- b. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
- c. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità suindicate per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice dei

contratti pubblici conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n8 2/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

7.4 BUSTA B: Offerta Tecnica

La busta "B - Offerta Tecnica" contiene, a pena di esclusione, la cd. "Scheda tecnica" predisposta secondo il modello allegato (Allegato 4) riportante la dichiarazione di accettazione integrale del Capitolato tecnico/Schema di Contratto e tutte le caratteristiche tecniche del servizio, conformemente a quanto indicato nel Capitolato tecnico/Schema di Contratto, necessarie per l'attribuzione dei punteggi.

Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte che contengano riferimenti espliciti alla parte economica, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

L'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

7.5 BUSTA C: Offerta Economica

La busta "C – Offerta Economica" contiene, a pena di esclusione, l'Offerta Economica predisposta secondo il modello allegato (Allegato 5) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e all'attribuzione del punteggio. Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d'asta.

In particolare, dovrà indicare il premio annuo lordo richiesto e il premio unitario per categoria di assicurato, come risultante dalla compilazione della scheda di offerta economica

Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

L'offerta Economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Premesso che la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione integrale del Capitolato tecnico/Schema di Contratto da parte dell'operatore economico, l'offerta sarà valutata secondo i seguenti criteri:

Critério	Offerta Tecnica	Valore minimo	Punti
A	Opzione migliorativa di "Elevazione del massimale di indennizzo per danni a cose in consegna e custodia" di cui all'art. 4.5 del Capitolato tecnico/ Schema di Contratto, Parte Speciale	<p>€ 100.000,00 per singolo sinistro ed € 1.000.000,00 complessivi = 5 punti</p> <p>€ 80.000,00 per singolo sinistro ed € 800.000,00 complessivi = 4 punti</p> <p>€ 60.000,00 per singolo sinistro ed € 600.000,00 complessivi = 3 punti</p> <p>€ 40.000,00 per singolo sinistro ed € 400.000,00 complessivi = 2 punti</p> <p>€ 20.000,00 per singolo sinistro ed € 200.000,00 complessivi=1 punto</p>	Max 5 punti
B	Opzione migliorativa relativa a "Inizio e termine della garanzia - ultrattività" di cui all'art. 5.8 del Capitolato tecnico/Schema di Contratto, Parte Speciale	<p>6 mesi = 2 punti</p> <p>3 mesi = 1 punto</p>	Max 2 punti
C	Opzione migliorativa di riduzione della franchigia per invalidità permanente di cui all'art. 1.17 del Capitolato tecnico/Schema di Contratto, Parte Speciale	<p>3% = 16 punti</p> <p>3,5% = 12 punti</p> <p>4% = 8 punti</p> <p>4,5% = 4 punti</p>	Max 16 punti
D	Opzione migliorativa di riduzione della franchigia per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2.11 del Capitolato tecnico/Schema di Contratto, Parte Speciale	<p>€ 100 = 5 punti</p> <p>€ 110 = 3 punti</p> <p>€ 130 = 2 punti</p> <p>€ 140 = 1 punto</p>	Max 5 punti
E	Opzione migliorativa di riduzione in percentuale degli importi indicati a franchigia per responsabilità civile professionale su tutte le categorie di soggetti di cui all'art. 5.7 del Capitolato tecnico/Schema di Contratto, Parte Speciale, da	<p>10% = 10 punti</p> <p>8 % = 8 punti</p> <p>6 % = 6 punti</p> <p>4 % = 4 punto</p> <p>2% = 2 punti</p>	Max 10 punti

	esprimere tramite un unico valore percentuale.		
F	Opzione migliorativa di aumento della somma assicurata di cui alla “Sezione Somme Assicurate” – “Atleti Nazionali” per “Caso morte”, di cui all’art. 9 del Capitolato tecnico/ Schema di Contratto, Parte Speciale	€ 250.000,00 = 3 punti € 200.000,00 = 2 punti € 170.000,00 = 1 punto	Max 3 punti
G	Opzione migliorativa di aumento della somma assicurata di cui alla “Sezione Somme Assicurate” – “Atleti Nazionali” del Capitolato tecnico per “Caso Invalidità Permanente”, di cui all’art. 9 del Capitolato tecnico/ Schema di Contratto, Parte Speciale	€ 250.000,00 = 3 punti € 200.000,00 = 2 punti € 170.000,00 = 1 punto	Max 3 punti
H	Opzione migliorativa di “Copertura supplementare per la Tetraplegia” di cui all’art. 8 del Capitolato tecnico/ Schema di Contratto, Parte Speciale “	vedi i successivi punti 9.1 e 9.2	Max 5 punti
I	Eventuali strategie di sponsorizzazione, promozione e informazione. Modalità prescelte per veicolare e promuovere la polizza assicurativa	vedi i successivi punti 9.1 e 9.2	Max 5 punti
L	Eventuali ulteriori proposte migliorative formulate dai concorrenti con riferimento a clausole e condizioni della polizza diverse da quelle sopra formulate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità di offrire opzioni legate a servizi di rilevanza per il mondo equestre quali una polizza RC auto per autotrasporto cavalli o una polizza per cure veterinarie per cavalli.	vedi i successivi punti 9.1. e 9.2	Max 10 punti
M	Utilizzazione della facoltà accessoria prevista da art. 18 del Capitolato tecnico / Schema di Contratto, Parte Generale, ricorrendo a subappalto o a subaffidamento di affidare a società indipendente, specializzata in gestione procedure di	2 punti in caso di risposta affermativa	Max 2 punti

	liquidazione sinistri, la parte di gestione dei sinistri di esclusiva competenza di detto soggetto al fine di garantire terzietà alla gestione della procedura		
N	Opzione migliorativa di "Estensione della copertura anche a danni ad equidi regolarmente iscritti al Ruolo FISE che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia" di cui all'art. 4.5 del Capitolato tecnico/ Schema di Contratto, Parte Speciale, con eventuale applicazione di opzione migliorativa indicata al precedente criterio A.	4 punti in caso di risposta affermativa	Max 4 punti
	TOTALE PUNTI		Max 70 Punti

9.1 Redazione dell'Offerta Tecnica

L'Offerta Tecnica presentata dal concorrente e valutata dalla Commissione giudicatrice si compone delle seguenti parti essenziali:

Parte I: Scheda tecnica. Il concorrente dovrà compilare la Scheda tecnica, predisposta secondo il modello allegato (**Allegato 4**), comprensiva di tutte le caratteristiche tecniche del servizio necessarie per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione A, B, C, D, E, F, G, M e N conformemente a quanto indicato nel Capitolato tecnico/Schema di Contratto.

La mancanza di una o più delle parti indicate comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

Parte II: Proposte migliorative di cui ai criteri di valutazione H, I e L.

Con riferimento alle eventuali proposte di cui ai criteri H, I e L gli operatori economici potranno presentare una relazione illustrativa, con indicazioni specifiche per ciascun criterio, che non potrà complessivamente superare le 10 pagine (formato A4, interlinea 1,5 carattere Arial 11).

9.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

Per la valutazione dei Criteri di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, M e N si applicheranno i punteggi tabellari di cui al precedente art.9.

Per la valutazione dei Criteri sub H, I e L si applicheranno i giudizi di cui alla seguente tabella:

GIUDIZIO	GIUDIZIO numerico	NOTE
Ottimo	5 (10 sub. L)	Le informazioni fornite dal concorrente superano ampiamente le attese di F.I.S.E. e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata.
Buono	4	Le informazioni offerte dal concorrente soddisfano pienamente i requisiti di e le

	(8 sub. L)	aspettative di F.I.S.E., ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio.
Sufficiente	3 (6 sub. L)	Le informazioni fornite dal concorrente sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative di F.I.S.E..
Non pienamente sufficiente	1 (2 sub L)	Le informazioni fornite dal concorrente non sono parzialmente complete ed adeguate e solo in parte rispondono alle aspettative di F.I.S.E.
Insufficiente	0	Le informazioni fornite dal concorrente non soddisfano le aspettative di F.I.S.E. ovvero non permettono di effettuare una valutazione.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Al concorrente che offre il **premio unitario totale più basso verranno attribuiti 27 punti**

Per premio unitario totale si intende il corrispettivo che sarà versato dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice per l'intero triennio di durata del Servizio.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

x (punteggio da attribuire all'offerta) = premio unitario totale più basso moltiplicato per 27 (punteggio massimo) diviso per il premio dell'offerta esaminata.

Il punteggio per l'Offerta Economica relativa alla **sponsorizzazione per un massimo di 3 punti** sarà attribuito secondo la seguente formula:

Offerta di sponsorizzazione alla F.I.S.E. con possibilità di presenza del logo sul sito federale ed in occasione di eventi federali nazionali, nonché in occasione di iniziative che potranno essere concordate insieme (esclusi eventi internazionali)	Max 3 punti
Nessuna offerta di sponsorizzazione	0 punti
€ 2% del premio annuo per ogni anno nel triennio 2021-2023	1 punto
€ 4% del premio annuo per ogni anno nel triennio 2021-2023	1,5 punti
€ 6% del premio annuo per ogni anno nel triennio 2021-2023	2 punti
€ 8% del premio annuo per ogni anno nel triennio 2021-2023	2,5 punti
€ 10% del premio annuo per ogni anno nel triennio 2021-2023	3 punti

11 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno mercoledì 2 settembre 2020, con inizio alle ore 11.00, presso la sede di F.I.S.E. in Roma, Viale Tiziano n. 74, **in seduta pubblica**, ove la Commissione Giudicatrice procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa (Busta A), Offerta Tecnica (Busta B) e Offerta Economica (Busta C), salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato. Le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non saranno ammesse;
- b) apertura delle offerte presentate e, quindi, apertura della busta "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno chiuse e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né a F.I.S.E. né alla Commissione di gara, né ai concorrenti, né a terzi;
- c) verificare la conformità della Documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- d) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto b);
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) proporre al RUP l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, con invito a porre in essere, altresì, gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle eventuali successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere il legale rappresentante o procuratore di ciascun operatore economico concorrente, o un suo delegato munito di apposita delega corredata da documento di identità del delegato e del delegante.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti unicamente a mezzo pubblicazione sul sito internet di F.I.S.E.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

12 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.77 del Codice dei contratti pubblici, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, se richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

La Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica dei concorrenti

ammessi, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta, rendendo noti tutti gli elementi dell'Offerta Economica.

Qualora si accerti che, sulla base di univoci elementi, vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'Offerta Economica in documenti contenuti nelle buste Documentazione amministrativa e Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice dei contratti pubblici, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13 ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di F.I.S.E. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto.

14 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

F.I.S.E., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, aggiudica l'appalto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto F.I.S.E. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice dei contratti pubblici, sul concorrente cui F.I.S.E. ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la F.I.S.E., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. F.I.S.E. aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Codice antimafia. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice antimafia dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Codice antimafia.

15 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E STIPULA

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, F.I.S.E. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice dei contratti pubblici.

16 SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRATTUALI

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

F.I.S.E. comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

17 CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Roma.

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), F.I.S.E. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte F.I.S.E.

18.1 Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte da F.I.S.E., si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da F.I.S.E., in qualità di stazione appaltante, per
- verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da F.I.S.E. ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

- tutti i dati acquisiti da F.I.S.E. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Federazione in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

18.2 Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati a F.I.S.E., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da F.I.S.E. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a F.I.S.E., in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

18.3 Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: *i*) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); *ii*) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

18.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

18.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale F.I.S.E. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Federazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a F.I.S.E. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione giudicatrice e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale F.I.S.E. svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP del 10/01/2008.

Inoltre, i dati saranno utilizzati da F.I.S.E. per la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare e diffondere, tramite il sito www.fise.it, sezione “Trasparenza”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.fise.it.

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

18.6 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

18.7 Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla F.I.S.E.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

18.8 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), con sede legale in 00196 Roma, Viale Tiziano n. 74 che hanno provveduto a nominare i propri Responsabili della protezione dei dati.

Pertanto, qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi: dpo@fise.it

Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura “Esercizio diritti ex art. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679”.

18.9 Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di F.I.S.E. per le finalità sopra descritte.

19 DISPOSIZIONI FINALI

F.I.S.E. si riserva in qualunque momento il diritto di non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla. In tal caso F.I.S.E. provvederà tempestivamente a comunicare la decisione a tutti i concorrenti senza che questi possano avere nulla a pretendere.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per F.I.S.E. obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso alle imprese, ivi compresa l'aggiudicataria, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

F.I.S.E. non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento. Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico del concorrente.

Allegati al presente disciplinare per costituirne parte integrale e sostanziale:

- 1 Modello domanda di partecipazione;
- 2 DGUE;
- 3 Dichiarazioni integrative
- 4 Modulo Scheda Tecnica
- 5 Modulo Offerta Economica
- 6 Statistiche sinistri
- 7 Dati Storici Tesseramento FISE

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Simone Perillo